DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 122

Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'articolo 263 del decreto e' sostituito dal seguente: "ART. 263 (Sanzioni per il preposto)

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4. ".

Versione in vigore dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-106-2009/art-122-modifiche-all-articolo-263-del-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it